

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3135

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Presentata il 5 settembre 1988

Istituzione della provincia di Crotone

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il consiglio regionale della Calabria ha approvato nella seduta del 1° agosto 1988 la proposta di legge recante norme per l'« Istituzione della provincia di Crotone » che si propone alle Camere ai sensi dell'articolo 121, 2° comma, della Costituzione e dell'articolo 16, punto *b*) dello Statuto della regione Calabria.

La nuova provincia dovrebbe comprendere i comuni di Belvedere Spinello,

Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

Si chiede pertanto al Parlamento l'approvazione della proposta in esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Crotona).

1. È istituita la provincia di Crotona con capoluogo Crotona e comprendente i comuni di Belvedere, Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotona, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

ART. 2.

(Elezioni del consiglio provinciale).

1. Le elezioni nel nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

ART. 4.

(Uffici periferici dello Stato).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita

la regione Calabria, emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione della nuova provincia di Crotone, degli uffici ed organi provinciali dello Stato nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra la provincia di Catanzaro e quella di Crotone.

ART. 5.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali, per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. I trasferimenti dei mezzi finanziari, dello Stato e della regione, a favore della provincia di Catanzaro vengono ripartiti fra le province di Catanzaro e di Crotone in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna di esse.

ART. 6.

(Personale).

1. Il personale della provincia di Crotone è tratto dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro.

ART. 7.

(Revisione circoscrizioni finanziarie e giudiziarie).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 8.

(Affari amministrativi e giurisdizionali pendenti).

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura e gli altri organi anche giurisdizionali della provincia di Catanzaro e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Crotone.

ART. 9.

(Autorizzazione ai Ministri competenti per le necessarie variazioni nei bilanci).

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, alla costituzione e all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrelando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.